

Civile Ord. Sez. 5 Num. 23708 Anno 2026
Presidente: STALLA GIACOMO MARIA
Relatore: LIBERATI ALESSIO
Data pubblicazione: 21/07/2026



ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 16798/2024 R.G. proposto da:

Comune di Ladispoli in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
rappresentato e difeso dall'avvocato Chiara Reggio d'Acì

-ricorrente-

contro

Aiello Antonello, rappresentato e difeso dall'avvocato David Giovannini
unitamente all'avvocato Alessandro Giovannini

-controricorrente-

avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria II grado di Lazio n.
800/2024 depositata il 05/02/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/07/2026 dal
Consigliere Alessio Liberati.

FATTI DI CAUSA

1. Il contribuente, appartenente alle Forze Armate, è stato proprietario di un'unità immobiliare ad uso abitativo sita nel Comune di Ladispoli, via Claudia n. 15/C (già indicata anche come via Claudia n. 16, pal. C), censita in catasto in categoria A/2, non locata e unica nel suo patrimonio immobiliare. In data 3 dicembre 2013 ha presentato al Comune di Ladispoli una dichiarazione sostitutiva con la quale ha rappresentato la propria qualità soggettiva e le condizioni dell'immobile, chiedendo

l'applicazione dell'esenzione IMU prevista per il personale delle Forze Armate ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. d), del d.l. n. 201 del 2011 e dell'art. 2, comma 5, del d.l. n. 102 del 2013; nella medesima dichiarazione ha indicato che l'immobile era libero e con utenze sospese, al fine di evitare costi per servizi non utilizzati. Nonostante ciò, egli ha versato la seconda rata IMU per l'anno 2013 e, nel gennaio 2014, ha chiesto il rimborso di quanto corrisposto; il Comune ha dapprima avviato istruttoria e poi, con provvedimento del 25 giugno 2019, ha negato il rimborso, rigettando altresì l'istanza di riesame in autotutela.

2. Successivamente, il 30 gennaio 2020, il Comune ha emesso avviso di accertamento n. 440 per IMU anno 2015, ritenendo insussistenti i presupposti dell'esenzione.

3. Avverso tale atto il contribuente ha proposto ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, che, con sentenza n. 636/2022, depositata il 20 gennaio 2022, ha accolto il ricorso e ha annullato l'avviso di accertamento, ritenendo che la disciplina speciale per il personale delle Forze Armate derogasse ai requisiti della dimora abituale e della residenza anagrafica e che la sospensione delle utenze non incidesse sul diritto all'agevolazione.

4. Il Comune di Ladispoli ha impugnato tale decisione e la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, con sentenza n. 800/2024, pubblicata il 5 febbraio 2024, ha rigettato l'appello, confermando integralmente la decisione di primo grado. In particolare, la Corte territoriale ha affermato che l'art. 2, comma 5, del d.l. n. 102 del 2013 non subordina l'esenzione IMU, per il personale delle Forze Armate, alla permanenza delle utenze attive, né richiede l'effettiva dimora nell'immobile, essendo sufficiente che esso sia unico, non di lusso e non concesso in locazione; ha quindi ritenuto corretta l'interpretazione del giudice di prime cure e ha escluso la debenza dell'imposta per l'anno 2015, senza statuire sulle spese in ragione della contumacia dell'appellato.

5. Avverso la suddetta sentenza di gravame il Comune ha proposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo, cui ha resistito con controricorso il contribuente.

6. Successivamente parte controricorrente ha depositato memoria illustrativa, con la quale ha invocato l'intervenuto giudicato esterno, e la parte ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il controricorrente ha sollevato plurime questioni pregiudiziali e preliminari.

In primo luogo viene chiesta la riunione del presente giudizio con altro procedimento pendente dinanzi alla Corte di Cassazione tra le medesime parti e avente ad oggetto l'esenzione IMU per annualità diverse, al fine di evitare il rischio di giudicati contrastanti.

Ha poi eccepito il difetto di valida procura alle liti in capo al difensore del Comune, rilevando la discordanza tra le determinazioni dirigenziali richiamate nel ricorso e quelle indicate nella procura speciale, nonché l'assenza di idonea delibera o atto legittimante.

Viene inoltre dedotta l'intervenuta acquiescenza del Comune alla sentenza impugnata, desumibile dal comportamento concludente dell'ente, che avrebbe dato esecuzione alla decisione di secondo grado mediante annullamento in autotutela dell'avviso di accertamento IMU per l'anno 2015, senza alcuna riserva di impugnazione, con conseguente improponibilità del ricorso ai sensi dell'art. 329 c.p.c.. Ulteriormente, il controricorrente deduce l'inammissibilità e l'improcedibilità del ricorso per contraddittorietà del comportamento dell'ente e per carenza di interesse, evidenziando come il Comune abbia riconosciuto, per annualità successive, la sussistenza dei medesimi presupposti di esenzione che ora nega per l'anno 2015.

2. Con unico motivo di ricorso si deduce error in iudicando, l'illegittimità della sentenza in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.,

la violazione e falsa applicazione degli artt. 13, comma 2, lett. d), del decreto-legge n. 201/2011 (convertito in Legge n. 214/2011 e vigente *ratione temporis*) e 2, comma 5, del D.L. 102/2013, convertito in Legge n. 124/2013, il travisamento dei fatti per insussistenza in capo al sig. Aiello dei requisiti per godere dell'esenzione d'imposta e conseguente legittimità della pretesa tributaria dell'Amministrazione comunale di Ladispoli.

Con tale unico motivo l'amministrazione censura la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio che ha riconosciuto al contribuente l'esenzione IMU per l'anno 2015, assumendo che il giudice di merito abbia erroneamente interpretato la normativa speciale prevista per il personale delle Forze Armate. In particolare, il Comune sostiene che l'art. 13, comma 2, lett. d), del d.l. n. 201 del 2011 e l'art. 2, comma 5, del d.l. n. 102 del 2013 consentirebbero una deroga esclusivamente ai requisiti della residenza anagrafica e della dimora abituale, ma non anche al requisito minimo dell'utilizzabilità dell'immobile. Secondo il ricorrente, l'immobile di proprietà del contribuente, dichiarato dallo stesso "libero da beni, cose e persone, inutilizzabile a qualsiasi titolo e privo di utenze", non potrebbe essere assimilato ad abitazione principale, neppure in via agevolata, mancando qualsiasi possibilità di utilizzo, anche solo saltuario. La sentenza impugnata, nell'escludere la rilevanza dell'attivazione delle utenze e dell'effettiva utilizzabilità del bene, avrebbe pertanto introdotto un'interpretazione estensiva e analogica di una norma agevolativa, in violazione del principio di tassatività delle esenzioni tributarie e in contrasto con la giurisprudenza di legittimità che consente di desumere la non abitualità dell'immobile anche dai consumi delle utenze.

2.1. A tale motivo resiste il controricorrente, il quale ne contesta radicalmente la fondatezza. Egli osserva che la normativa speciale invocata dal Comune individua in modo tassativo ed esaustivo i requisiti per l'esenzione IMU in favore del personale delle Forze Armate, limitandosi a richiedere che l'immobile non sia di lusso, non sia concesso in locazione e

sia posseduto da soggetto appartenente al servizio permanente, escludendo espressamente la necessità della residenza anagrafica e della dimora abituale. Secondo il controricorrente, la legge non prevede alcun ulteriore requisito di "utilizzabilità" dell'immobile, né tantomeno l'obbligo di mantenere attive le utenze, sicché l'interpretazione sostenuta dal Comune si risolverebbe essa stessa in un'indebita interpretazione estensiva e restrittiva della norma agevolativa. Viene inoltre evidenziato come il distacco delle utenze fosse funzionale esclusivamente a evitare il pagamento di servizi non fruiti e non incida sulla natura abitativa dell'immobile, che resta catastalmente classificato come abitazione civile ed immediatamente riattivabile. Il controricorrente sottolinea infine la non pertinenza della giurisprudenza richiamata dal Comune, riferita a fattispecie diverse in tema di agevolazioni "prima casa", e ribadisce la correttezza della decisione impugnata, conforme al dato testuale e alla ratio della disciplina speciale, volta a tutelare il personale delle Forze Armate indotto per ragioni di servizio a non dimorare nell'unico immobile di proprietà.

3. In data 15/06/2026 la difesa della ricorrente ha depositato "atto di rinuncia per sopravvenuta carenza di interesse", allegando il provvedimento di discarico/annullamento della cartella esattoriale dell'Ufficio Tributi del Comune di Ladispoli, prot. n. 18580/24 del 28 marzo 2024.

4. Essendo venuto meno il provvedimento impositivo impugnato, il collegio dispone in conformità e dichiara il processo estinto per intervenuta rinuncia.

5. Deve tuttavia disporsi sulle spese, stante la richiesta della parte interessata, che sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

6. Quanto, infine, al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio, atteso che tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità (cfr. Cass. n. 23175 del 12/11/2015; cui *adde* Cass. n. 6888 del 03/04/2015 in motivazione) e, trattandosi di misura eccezionale, lato

sensu sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (cfr. Cass. n. 19562 del 30/09/2015 in motivazione) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.

P.Q.M.

La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per intervenuta rinuncia;
Condanna il Comune al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 1500,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 09/07/2026 .

Il Presidente

Giacomo Maria Stalla